



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17130**

**Data: 04/01/2018**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 31/12/2017 relativo all'incontro (10462) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 30/12/2017 tra HC Eppan Appiano U19 (150) e HC Gherdeina U19 (466).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Diffida** inflitte alla squadra dell' **Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150)** ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione regola 40, n. 1 e 17 – N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

**Diffida** inflitte alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Gherdeina (466)** ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione regola 40, n. 1 e 17 – N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

D) Motivazione:

**Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150)** : dal rapporto arbitrale emerge che la squadra di casa ha schierato giocatori di movimento muniti di caschi dello stesso colore, ma di tonalità diversa (blu chiaro e blu scuro), mentre i portieri di entrambe le squadre indossavano un casco di colore bianco, nonostante gli altri giocatori portassero rispettivamente caschi blu (HC Eppan Appiano) e rossi (HC Gherdeina).

In tal modo entrambe le società hanno contravvenuto alla regola 40, n. 1 e 17 – N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 che prescrive l' unicità di colore della divisa, a pena di esclusione dalla gara degli atleti in difetto.

Posto che la sola diversità di tonalità di colore dell' equipaggiamento non può di per sé integrare la violazione della citata normativa, sussiste comunque, nel caso di specie, l' illecito contestato, in relazione al colore bianco dei caschi indossati dai due portieri avversari, che contrasta palesemente con il diverso colore (rosso e blu) dei caschi in dotazione ai giocatori di movimento delle due formazioni.

Ciò premesso, si diffidano formalmente entrambe le società a rispettare le prescrizioni normative concernenti la divisa dei giocatori, con avvertimento che la reiterazione in futuro di analoghe violazioni comporterà la comminazione di sanzioni disciplinari più severe.

**A.s.d. H.C. Gherdeina (466)** : dal rapporto arbitrale emerge che la squadra di casa ha schierato giocatori di movimento muniti di caschi dello stesso colore, ma di tonalità diversa (blu chiaro e blu scuro), mentre i portieri di entrambe le squadre indossavano un casco di colore bianco, nonostante gli altri giocatori portassero rispettivamente caschi blu (HC Eppan Appiano) e rossi (HC Gherdeina).

In tal modo entrambe le società hanno contravvenuto alla regola 40, n. 1 e 17 – N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 che prescrive l' unicità di colore della divisa, a pena di esclusione dalla gara degli atleti in difetto.

Posto che la sola diversità di tonalità di colore dell' equipaggiamento non può di per sé integrare la violazione della citata normativa, sussiste comunque, nel caso di specie, l' illecito contestato, in relazione al colore bianco dei caschi indossati dai due portieri avversari, che contrasta palesemente con il diverso colore (rosso e blu) dei



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

caschi in dotazione ai giocatori di movimento delle due formazioni.

Ciò premesso, si diffidano formalmente entrambe le società a rispettare le prescrizioni normative concernenti la divisa dei giocatori, con avvertimento che la reiterazione in futuro di analoghe violazioni comporterà la comminazione di sanzioni disciplinari più severe.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Gherdeina (466).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi